

OGGETTO: disciplina degli orari di esercizio dei giochi leciti ove è consentita la vincita di denaro installati in sale giochi, sale scommesse e in esercizi commerciali, nonché delle sale scommesse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il gioco d'azzardo patologico (G.A.P) o ludopatia è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "malattia sociale" e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i comportamenti d'abuso e dipendenza;
- il giocatore spesso è vittima della propria compulsività ed è indotto a compiere condotte antigiuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla criminalità, quali lo sfruttamento delle situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardo on line, ha adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo on-line che incoraggia gli stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;
- il D.L. del 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità";

Rilevato che:

- in data 25 febbraio 2015 la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia, i Comuni della Provincia di Venezia (compreso il Comune di Caorle), il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Venezia, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di Venezia, i direttori delle ULSS di Venezia e Provincia, la Camera di Commercio di Venezia, la Fondazione Caponnetto di Venezia, hanno firmato il protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli;
- al protocollo d'intesa di cui sopra hanno aderito anche la Questura di Venezia il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Venezia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto;
- il protocollo d'intesa citato si propone varie attività atte a contrastare il fenomeno della ludopatia e tra queste istituire un tavolo interdirezionale di confronto al fine di procedere all'individuazione degli interventi da porre in essere atti a tutelare le persone affette da dipendenza;
- in particolare, la Prefettura, nell'ambito delle attività di attuazione del predetto accordo, ha predisposto una proposta di regolamento comunale tipo in materia di giochi, presentato in data 20 maggio 2016, che il Comune di Caorle potrebbe adottare;

Considerato che:

rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

il numero dei pazienti, secondo i dati dell'Uls 10, soggetti a cure per problemi di "Iudopatia" è destinato a crescere in maniera purtroppo esponenziale (i casi aperti sarebbero circa 300);

Preso atto che:

il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e la sua attività professionale;

Ravvisato che:

la dipendenza da gioco è riferibile sia alla frequentazione di locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT), sia all'utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari e che tale fenomeno è da considerarsi un grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Dato atto che:

la Legge Regionale 27/04/2015, n. 6, in particolare l'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" prevede al comma 3 lettera b) la possibilità, da parte dei comuni, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, di individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi;

Ritenuto quindi:

necessario disciplinare, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, gli orari di funzionamento dei locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT) e gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nell'ottica di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

Tenendo conto anche:

dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

- la circolare n. 557/PASS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno – Dip. Della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di seguito indicate, in quanto tutte autorizzate dalla Questura ai sensi del TULPS, compete al Sindaco ex art. 50-c.7 del TUEL, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici:

o negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse;

o esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati "new slots" e

"video lottery terminal";

o sale bingo;

- le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) n. 32/71 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e da quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del predetto art. 50 – c.7 del D.lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute";

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione del ripetuto art. 50 - c.7 TUEL, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale";

- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sez. V) n. 4794 del 20 ottobre 2015, con la quale viene sottolineato talaltro che "le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, D.lgs 267/2000, come "pubblici esercizi", di talchè per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.";

IMPEGNA IL SINDACO

A PREDISPORRE APPOSITA ORDINANZA PER

stabilire in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016 i seguenti orari di esercizio delle sale scommesse e delle sale VLT di cui all'art. 88 TULPS nonché gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, così come di seguito indicato:

1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE SCOMMESSE E DELLE SALE VLT, art. 88

TULPS:

l'orario di esercizio è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E

SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS:

l'orario di esercizio è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Detti apparecchi nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico.

DISPONENDO

ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro è tenuto ad osservare quanto sopra ordinato, nonché le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all'interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;

è fatto obbligo di esposizione con visibilità all'esterno del locale degli orari di apertura delle sale scommesse e delle sale VLT o di funzionamento dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS;

è vietata l'apertura di nuovi esercizi nelle vicinanze di luoghi sensibili ovvero almeno 500 metri da scuole e punti di aggregazione sociale e almeno 200 degli sportelli automatici degli istituti di credito;

una verifica biennale dei requisiti morali dei gestori ora circoscritta al momento dell'apertura;

DISPONENDO ALTRESÌ

la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 con l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge

AVVERTENDO CHE:

il presente provvedimento, che ha efficacia il 30° giorno dalla pubblicazione, verrà comunicato a mezzo PEC alla Prefettura, Questura, al Comando P.le dei Carabinieri, al Comando P.le della Guardia di Finanza, all'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, alle Associazioni di Categoria più rappresentative nel territorio.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Caorle per giorni quindici e pubblicata sul sito del Comune di Caorle.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.